

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, riguardante l'inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca a discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti. (*Stampato* n. 2242-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCHI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 165, che apporta modificazioni alle norme per la nomina a consigliere della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 277, per la disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936. (*Stampato* n. 2267-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Pesenti. Ne ha facoltà.

PESENTI. Onorevoli Camerati! Il disegno di legge sottoposto ai nostri suffragi merita di essere segnalato soprattutto allo scopo di sottolineare le dichiarazioni già fatte con grande senso di opportunità e di retta amministrazione dei tributi dal Ministro delle finanze circa la precisa finalità e circa la moderata applicazione del delicato provvedimento.

La tassa di negoziazione rappresenta già di per sè, come voi tutti sapete, un notevole cespite per l'Erario dello Stato. Essa ha però acquistato, sia pur temporaneamente, un'importanza tutta particolare in relazione all'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni. Infatti la valutazione del capitale delle società azionarie ai fini della tassa di negoziazione relativa all'anno 1937 è l'elemento che deve essere preso in considerazione per stabilire quale sia l'imponibile effettivo per l'applicazione della detta imposta straordinaria. Deriva da ciò che gli eventuali errori in cui si sia incorsi nella detta valutazione portano come conseguenza ad applicare questo ultimo tributo su una base minore o maggiore di quella che per legge deve essere presa in considerazione, provocando evasioni ingiustificate e quelle sperequazioni contro le quali con una santa battaglia il Fascismo ha costantemente e con una linea lungimirante combattuto.

È sufficiente questo rilievo per giustificare il provvedimento il quale è per l'appunto inteso ad eliminare il grave inconveniente che deriverebbe dalla erroneità dei certificati peritali destinati a servire di base per la applicazione della tassa di negoziazione per l'anno 1937. Questa preoccupazione corrisponde certamente ad una giusta tutela dei diritti dell'Erario, ma corrisponde non meno ad un senso di assoluta giustizia, dovendosi evitare un erroneo diverso trattamento fra le società i cui titoli sono quotati in borsa — per le quali l'imposta di negoziazione è perciò applicata su un dato non discutibile quale è il valore di mercato delle azioni da esse emesse — e le società non ammesse alla quotazione, per le quali l'imposta stessa è invece applicata sulle risultanze dei certificati peritali rilasciati dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.

Scopo del provvedimento che il Governo ha giustamente posto in rilievo è per l'appunto quello di assicurare la piena rispondenza di tali certificati all'effettiva situazione patrimoniale delle società. Ma errerebbe chi pensasse che con il provvedimento stesso